



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **5**

Del **30/03/2015**

Oggetto:

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SIROLO.**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20,00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) <b>MISITI MORENO</b>	Presente	2) <b>FANELLI FRANCO</b>	Presente
3) <b>BILO' FABIO</b>	Presente	4) <b>GIANTOMASSO ANGELA</b>	Presente
5) <b>PACENTI LORENZO</b>	Presente	6) <b>BELLELLI ALBERTO</b>	Presente
7) <b>RENZI RICCARDO</b>	Assente	8) <b>PIRANI FILIPPO</b>	Presente
9) <b>MARASCHIONI ALFREDO</b>	Presente	10) <b>CIARMATORI ALBERTA</b>	Presente
11) <b>OSIMANI LUCA</b>	Presente	12) <b>GIAMPIERI PAOLA</b>	Presente
13) <b>MORONI LUISIANA</b>	Presente	14)	Presente

Presenti : **12** Assenti: **1**

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Frulla Dott.ssa Carla

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Pacenti Lorenzo, Maraschioni Alfredo, Giampieri Paola.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

**Il Presidente**  
F.to Misiti Avv. Moreno

**Il Segretario Generale**  
F.to Frulla Dott.ssa Carla



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Illustra l'argomento il Sindaco Presidente Avv. Moreno Misiti:

- Consigliera Ciarmatori: Siamo sulla stessa linea dei precedenti argomenti: non c'è stato alcun coinvolgimento dell'opposizione. Stiamo parlando di un piano importante ma se siamo coinvolti quando tutto è stato definito a che serve partecipare alla decisione? Prendiamo come esempio Conerobus, non dico sì alla dismissione come non dico no, dico ragioniamo. Certi argomenti non si chiudono, si discutono. Dietro a Conerobus vi è una filiera. Il trasporto pubblico locale è un argomento importante. Cosa facciamo isoliamo una frazione? Potrebbe essere una sciocchezza, però ragioniamo. Questa proposta è un piano operativo, non è una stupidaggine, per cui doveva essere preventivamente discusso con l'opposizione.

- Sindaco Misiti: la Dott.ssa Ciarmatori fa del vittimismo. Era già stata decisa in Consiglio Comunale la dismissione di Conerobus nel 2013 per le perdite registrate dalla società negli ultimi anni. Non c'è un piano di risanamento e sembra che lo stesso Comune di Ancona voglia fare una gara per il trasporto. Una gestione deficitaria è contraria alla legge e se riguarda società partecipate queste devono essere dismesse. La maggior parte dei Comuni ha esercitato il recesso da Conerobus. L'isolamento delle frazioni non c'entra niente.

- Consigliera Ciarmatori: Chiarisco il mio intervento che è stato preciso. Conerobus è un esempio. Io chiedo perché non ci riuniamo per discutere le cose. E' possibile che sia tutto obbligatorio. Il mio non è vittimismo e non è polemica è questione di dignità. E' mai possibile che arriviamo qui senza aver discusso prima?

- Sindaco Misiti: non avete studiato bene e non avete visto che su Conerobus era già stato deciso.

- Consigliera Ciarmatori: non studiamo perché non sappiamo cosa dobbiamo studiare. Noi vogliamo partecipare altrimenti che cosa ci stiamo a fare qui.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### premesse che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### Considerato che:



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 3/2013);

**Vista** la deliberazione n. 32 del 19/03/2015 con la quale la Giunta Comunale, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, ha fatto proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, sottoponendo il Piano stesso a questo Consiglio Comunale per quanto di competenza;

**Ritenuto** di approvare e fare proprio il suddetto Piano;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile I U.O.;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 08
- voti contrari n. 04 (Ciarmatori, Giampieri, Osimani, Moroni)
- astenuti n. 00

## DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 08
- voti contrari n. 04 (Ciarmatori, Giampieri, Osimani, Moroni)
- astenuti n. 00

## DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



# *Comune di Sirolo*

*Provincia di Ancona*



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to Misiti Avv. Moreno

**Il Segretario Generale**  
F.to Frulla Dott.ssa Carla

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

## IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
F.to Frulla Dott.ssa Carla

---

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n \_\_\_\_\_ fogli.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Frulla Dott.ssa Carla



# *Comune di Sirolo*

*Provincia di Ancona*

## **COMUNE DI SIROLO**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli Enti Locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle Società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*Decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli Enti Locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali*".



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'Ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli Enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sirolo partecipa al capitale delle seguenti società:

#### a) partecipazioni dirette

1. Società: ECOFON CONERO SPA

Capitale sociale: € 178.800,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 32,88%

Ambito di attività: servizio gestione smaltimento e autotrasporto rifiuti.

1. Società: ACQUAMBIENTE MARCHE SRL

Capitale sociale: € 3.710.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 25%

Ambito di attività: Organizzazione, gestione ed esecuzione in forma diretta o indiretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

1. Società: CONEROBUS spa

Capitale sociale: € 12.355.705,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 0,0166%

Ambito di attività: gestione del servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano

1. Società: CENTRO MARCHE ACQUE SRL a totale partecipazione pubblica

Capitale sociale: € 10.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo: 3,13%

Ambito di attività: gestione del servizio idrico integrato

### 2. Altre partecipazioni e associazionismo - Enti strumentali, art.11, comma 6, lett. j) D.Lgs. n. 118/2011

Per completezza, si precisa che il comune di Sirolo partecipa:

1. AT03 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata

Ambito di attività: organizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Marche Centro – Macerata".



# Comune di Sirolo

*Provincia di Ancona*

2. ATA - Assemblea Territoriale d'Ambito- Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 Ancona  
Ambito di attività: organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

## III - Il Piano operativo di razionalizzazione

### 1 SOCIETA' PER LE QUALI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE DI MANTENERE LA PARTECIPAZIONE

#### Società: ACQUAMBIENTE MARCHE SRL

Capitale sociale: € 3.710.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 25%

Ambito di attività: Organizzazione, gestione ed esecuzione in forma diretta o indiretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Costituita con atto a rogito Notaio dott. Ugo SALVATORE repertorio n.162264/raccolta 16049 in data 19/02/2002.

Il Comune di Sirolo è socio di ACQUAMBIENTE MARCHE SRL insieme ai Comuni di Cingoli, Numana e Filottrano per la gestione del servizio idrico integrato nonché di ogni altro servizio pubblico che i Comuni soci conferissero. Con Deliberazione n. 42 del 12/07/2000 il Comune aveva approvato lo Statuto Societario, che è stato riapprovato, con modifiche ed integrazioni in base alla successiva normativa in materia di partecipazioni (in particolare l'art. 113 del D. Lgs 267/2000) con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/11/2007.

Acquambiente Marche Srl gestisce servizi pubblici di interesse generale e non presenta perdite nei bilanci di esercizio degli ultimi 4 anni.

**E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Acquambiente Marche Srl** (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 4

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 3 (dei quali uno a tempo parziale)

SOCIETA'	QUOT A PART	ESERCIZIO 2010 utile	ESERCIZIO 2011 utile	ESERCIZIO 2012 utile	ESERCIZIO 2013 utile
PARTECIPATE	.				
ACQUAMBIENTE s.r.l.	25%	1.186.114,00	518.557,00	1.491.220,00	1.573.922,00

#### Società: CENTRO MARCHE ACQUE SRL a totale partecipazione pubblica

Capitale sociale: € 10.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo: 3,13%

Ambito di attività: gestione del servizio idrico integrato

Istituita con le deliberazioni di Assemblea dell'ATO 3 MARCHE n. 5 del 23/06/2003, n. 6 del 30/06/2003 e n. 7 del 28/04/2005 per la gestione provvisoria del Servizio Idrico Integrato fino al 31/12/2006 (termine successivamente prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2007). Tale affidamento provvisorio è divenuto definitivo, per 20 anni decorrenti dal 01/07/2005 a seguito dell'assunzione della qualifica, da parte di CENTRO MARCHE ACQUE, di società interamente pubblica, cioè partecipata unicamente da Enti Locali.

#### Comuni soci:



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Comune di Osimo	20,17%
Comune di Recanati	15,10%
Comune di Porto Recanati	8,29%
Comune di Loreto	6,77%
Comune di Montecassiano	4,19%
Comune do Montelupone	3,04%
Comune di Potenza Picena	8,92%
Comune di Montefano	3,25%
Comune di Filottrano	7,50%
Comune di Cingoli	13,63%
Comune di Sirolo	3,13%
Comune di Numana	6,02%

Il Comune di Sirolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2010 ha approvato il vigente Statuto di Centro marche Acque srl.

Centro Marche Acque srl gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica, disciplinato da specifica normativa di settore ( art. 23 bis L. 133/2008 e D. Lgs. 152/2006), in coerenza con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 07/09/2010 recante regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare con le norme peculiari volte a regolamentare l'affidamento e la continuazione della gestione del servizio idrico integrato.

**E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Centro Marche Acque Srl** (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti) e non presenta perdite di esercizio nei bilanci degli ultimi 4 anni.

Numero degli amministratori: 3 Nessun compenso percepito

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: nessuno

SOCIETA'	Q U O T A PART.	RISULTATO ESERCIZIO 2010	RISULTATO ESERCIZIO 2011	RISULTATO ESERCIZIO 2012	RISULTATO ESERCIZIO 2013
PARTECIPATE	.	utile	utile	utile	utile
CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l.	3,13%	289,00	2.161,00	338,00	210,00



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

## 2. SOCIETA' CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA STABILITO DI METTERE IN LIQUIDAZIONE OVVERO DI CEDERE LE PARTECIPAZIONI

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Le attività svolte dalle seguenti Società non sono di funzioni di tipo "amministrativo" come previsto dall'art. 13.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, il Comune di Sirolo **provvederà alla liquidazione della società. La procedura di liquidazione sarà avviata entro il 31 dicembre 2015.**

### **Società: ECOFON CONERO SPA**

Capitale sociale: € 178.800,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 32,88591%

Ambito di attività: servizio gestione smaltimento e autotrasporto rifiuti.

Considerato che:

in data 11/12/2004, con atto a rogito notaio Andrea Scoccianti è stato stipulato l'atto costitutivo della suddetta società e che in data 27/10/2006, si è aggiunto all'atto costitutivo in qualità di nuovo socio il comune di Sirolo;

a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Ambientale, D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. definendo gli Ambiti territoriali ottimali;

l'art. 7 della suddetta L.R. 24/2009 e s.m.i. prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 - Ancona);

che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2012 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2012 è stata approvata la convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona;

detta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale attinente e dalla Provincia di Ancona e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013 ha preso atto l'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.02.2013;

che il comma 4 dell'art. 7 della L.R. 24/2009 e s.m.i. attribuisce tra l'altro all'ATA l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e il conseguente affidamento secondo le disposizioni statali vigenti, così come normate anche dall'art. 5 della Convenzione;

che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27.03.2014 è stata data ulteriore concreta attuazione del trasferimento delle funzioni e dei rapporti relativi al ciclo dei rifiuti del Comune di Sirolo all'ATA in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 24.04.2013;

Da tutto quanto sopra riportato si evince che il conferimento delle funzioni all'ATA riassume le competenze di Ecofon Conero rendendo ormai superflua e antieconomica la sopravvivenza della società.

**Pertanto con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2014 è stato approvato lo scioglimento anticipato della Società Ecofon Conero SpA e la sua messa in liquidazione** con efficacia dalla data di avvio dell'affidamento del servizio al gestore vincitore della gara d'appalto che sarà esperita dall'ATA oppure la sua messa in liquidazione condizionata all'effettivo avvio dello svolgimento del servizio da parte del gestore subentrante.



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: nessuno

SOCIETA'	QUOTA PART.	RISULTATO ESERCIZIO 2010	RISULTATO ESERCIZIO 2011	RISULTATO ESERCIZIO 2012	RISULTATO ESERCIZIO 2013
PARTECIPATE ECOFON CONERO s.p.a.	%	utile	utile	utile	utile
	32,88	17.784,00	13.179,00	23.108,00	21.479,00

## Società: CONEROBUS SPA

Capitale sociale: € 12.355.705,00

Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 0,0166%

Ambito di attività: gestione del servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/11/2013 è stata disposta la dismissione della partecipazione in CONEROBUS SPA per i seguenti motivi:

- La Società **CONEROBUS S.p.a.**, non svolge alla luce dell'evoluzione normativa d'anziché richiamata, attività e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune o di stretto rapporto con le attività del Comune stesso e quindi non risponde ai requisiti previsti dalle disposizioni della normativa vigente in materia
- Tale partecipazione particolarmente esigua in termini economici, non comporta un vantaggio reale immediato e concreto per l'Ente;
- I bilanci di esercizio dall'anno 2010 all'anno 2013 risultano in passivo;

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA PART.	ESERCIZIO 2010 perdita	ESERCIZIO 2011 perdita	ESERCIZIO 2012 perdita	ESERCIZIO 2013 perdita
CONERO BUS S.p.a.	0,0166%	-512.456,00	-867.932,00	-615.274,00	-412.423,00

## 3 SOCIETA' QUOTATE IN BORSA

Il comune di Sirolo non è proprietario di azioni di società quotate in borsa.